

Gli approfondimenti di Publika

Approfondimento n. 66 - Marzo 2017

Speciale elezioni comunali:
il sistema di calcolo delle quote
di genere
nella formazione delle liste
elettorali
di Martino Conforti

SPECIALE ELEZIONI COMUNALI: IL SISTEMA DI CALCOLO DELLE QUOTE DI GENERE NELLA FORMAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI

di Martino Conforti

Nel corso di questa primavera saranno oltre mille i Comuni nei quali si dovrà procedere al rinnovo degli organi di governo. In questo periodo i vari partiti e movimenti politici stanno probabilmente cercando di approntare le liste da presentare alle elezioni. Sono molte le novità introdotte negli ultimi anni e tanti operatori si troveranno a doverle affrontare per la prima volta proprio in occasione di questo turno elettorale.

Il tema oggetto di questo approfondimento è quello relativo alle quote di genere, in particolare cercheremo di chiarire il sistema di arrotondamento nel calcolo delle quote stesse. Questo discorso interessa la generalità dei comuni, tranne i casi nei quali le regioni a statuto speciale e le province autonome abbiano adottato statuti e relative norme di attuazione, che prevedano una diversa regolamentazione della materia.

Le quote di genere sono una novità introdotta dalla legge 23 novembre 2012, n. 215, la quale ha previsto che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi possa essere rappresentato in misura superiore a due terzi, al fine di assicurare le pari opportunità nelle procedure per l'elezione dei consigli comunali.¹ La norma ha interessato fundamentalmente i Comuni con

¹ **Legge 23 novembre 2012, n. 215**

Disposizioni per promuovere il riequilibrio delle rappresentanze di genere nei consigli e nelle giunte degli enti locali e nei consigli regionali. Disposizioni in materia di pari opportunità nella composizione delle commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni.

Art. 2 (Parità di accesso alle cariche elettive e agli organi esecutivi dei comuni e delle province)

1. Al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 17, comma 5, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: «Le modalità di elezione dei consigli circoscrizionali e la nomina o la designazione dei componenti degli organi esecutivi sono comunque disciplinate in modo da garantire il rispetto del principio della parità di accesso delle donne e degli uomini alle cariche elettive, secondo le disposizioni dell'articolo 73, commi 1 e 3, e agli uffici pubblici»;

b) all'articolo 46, comma 2, dopo la parola: «nominano» sono inserite le seguenti: «, nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi,»;

c) all'articolo 71:

1) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:

«3-bis. Nelle liste dei candidati e' assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi. Nelle medesime liste, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, con arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi»;

2) al comma 5 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti, ciascun elettore può esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza»;

d) all'articolo 73:

1) al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unita' superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi»;

2) al comma 3, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti:

popolazione superiore ai 5.000 abitanti; per i Comuni inferiori a tale soglia, l'unica prescrizione relativa al riequilibrio di genere è l'art. 2, comma 1, lett. c, n. 1 della legge 23 novembre 2012, n. 215 (*"Nelle liste dei candidati è assicurata la rappresentanza di entrambi i sessi"*), senza però alcuna sanzione prevista in caso di violazione della norma stessa.

Pertanto, a seguito di questa normativa, nei Comuni superiori ai 5.000 abitanti alla data del censimento 2011, i cui risultati sono riportati nel D.P.R. 6 novembre 2012, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 18 dicembre 2012, le liste devono essere formate in modo tale che ciascun genere non sia rappresentato oltre i due terzi dei candidati, fatti salvi gli arrotondamenti del caso.

Negli anni la norma citata è stata interpretata in modo molto differente: in un primo momento per il sistema di arrotondamento è stato utilizzato un criterio aritmetico, mentre in seguito si è seguita la strada dell'arrotondamento all'unità superiore del sesso meno rappresentato, anche in caso di quoziente con cifra decimale inferiore a 0,5. Questo principalmente in conseguenza del fatto che nella seduta della Camera dei Deputati del 31 luglio 2014, il Governo ha accolto un ordine del giorno (9/2486-AR/5)², che lo impegna

«Ciascun elettore può altresì esprimere, nelle apposite righe stampate sotto il medesimo contrassegno, uno o due voti di preferenza, scrivendo il cognome di non più di due candidati compresi nella lista da lui votata. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati di sesso diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda preferenza».

2. Al testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 30, al primo comma:

1) la lettera d-bis) e' sostituita dalla seguente:

«d-bis) verifica che nelle liste dei candidati, per le elezioni nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, sia rispettata la previsione contenuta nel comma 3-bis dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere rappresentato in misura eccedente i due terzi dei candidati, procedendo in tal caso dall'ultimo della lista. La riduzione della lista non può, in ogni caso, determinare un numero di candidati inferiore al minimo prescritto per l'ammissione della lista medesima»;

2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 3-bis dell'articolo 71 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

b) all'articolo 33, al primo comma:

1) la lettera d-bis) e' sostituita dalla seguente:

«d-bis) verifica che nelle liste dei candidati sia rispettata la previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. In caso contrario, riduce la lista cancellando i nomi dei candidati appartenenti al genere più rappresentato, procedendo dall'ultimo della lista, in modo da assicurare il rispetto del citato comma 1 dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000, e successive modificazioni. Qualora la lista, all'esito della cancellazione delle candidature eccedenti, contenga un numero di candidati inferiore a quello minimo prescritto, ricusa la lista»;

2) alla lettera e) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:

«in modo da assicurare il rispetto della previsione contenuta nel comma 1 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni».

3. All'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 17 settembre 2010, n. 156, dopo la parola: «nomina,» sono inserite le seguenti: «nel rispetto del principio di pari opportunità tra donne e uomini, garantendo la presenza di entrambi i sessi,».

² **Ordine del Giorno 9/02486-AR/005**

presentato da Agostini Roberta

testo di giovedì 31 luglio 2014, seduta n. 276

La Camera, premesso che:

testualmente a “modificare, conformemente alla volontà espressa dal legislatore nel corso dei lavori parlamentari volta a favorire al massimo la rappresentanza di genere, l’interpretazione fornita nella circolare n. 30/2013, applicando nella formazione delle liste elettorali il criterio dell’arrotondamento all’unità superiore, anziché il criterio dell’arrotondamento aritmetico”. A seguito di questo, il Ministero dell’Interno ha emanato la circolare n. 37/2014³, la quale

l'articolo 23 del disegno di legge di conversione n. 2486-A modifica la disciplina della legge 7 aprile 2014, n. 56, in materia di città metropolitane, province ed enti locali, intervenendo in materia di elezioni dei consigli metropolitani e provinciali;

l'articolo 1, commi 27 e 71, della legge n. 56 del 2014 reca disposizioni volte a favorire la rappresentanza di genere nei consigli metropolitani e provinciali;

i commi 28 e 72 del medesimo articolo 1 prevedono peraltro che le predette disposizioni non si applicano nei primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge 23 novembre 2012, n. 215;

la circolare del Ministero dell'interno n. 32 del 2014, recante le linee guida per lo svolgimento del procedimento elettorale per le città metropolitane e province, dispone invece la non applicabilità delle predette disposizioni per i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa;

la medesima legge n. 215 del 2012 reca analoghe disposizioni per la promozione della rappresentanza di genere nell'elezione dei consigli comunali, nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, prevedendo tra l'altro che nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore per il genere meno rappresentato, anche in caso di cifra decimale inferiore a 0,5;

la circolare del Ministero dell'interno n. 30 del 2013, in sede applicativa, ha peraltro fornito una diversa interpretazione della disposizione, applicando il criterio dell'arrotondamento aritmetico;

tale interpretazione è difforme dalla lettera della legge e da quanto emerge dai lavori parlamentari, nel corso dei quali è stato indicato il criterio dell'arrotondamento aritmetico; ciò emerge chiaramente dalla relazione illustrativa del disegno di legge governativo (A.C. 4415 della XVI legislatura) da cui la disposizione sull'arrotondamento è ripresa, impegna il Governo:

a precisare nella circolare del Ministero dell'interno n. 32 del 2014 che la non applicabilità delle disposizioni per favorire la rappresentanza di genere nei consigli metropolitani e provinciali riguarda i primi cinque anni dalla data di entrata in vigore della legge n. 215/2012, anziché della legge n. 56/2014;

a modificare, conformemente alla volontà espressa dal legislatore nel corso dei lavori parlamentari volta a favorire al massimo la rappresentanza di genere, l'interpretazione fornita nella circolare n. 30/2013, applicando nella formazione delle liste elettorali il criterio dell'arrotondamento all'unità superiore, anziché il criterio dell'arrotondamento aritmetico.

9/2486-AR/5. Roberta Agostini, Fabbri, Piccione.

³ **Ministero dell’Interno - Circolare n. 37/2014**

OGGETTO: Quote di genere nella formazione delle liste dei candidati nelle elezioni comunali a norma dell’articolo 2 della legge n. 215/12. Ordine del giorno n. 9/02486-AR/5 accolto dal Governo nella seduta della Camera dei deputati del 31 luglio 2014. Nuove modalità di arrotondamento del numero minimo di candidati del genere meno rappresentato.

Di seguito e ad integrazione della circolare n. 30/2013 sul riequilibrio delle rappresentanze di genere nelle elezioni comunali, si rende noto che, nella seduta della Camera dei deputati del 31 luglio 2014, il Governo ha accolto un ordine del giorno (9/2486-AR/5) che lo impegna testualmente a “modificare, conformemente alla volontà espressa dal legislatore nel corso dei lavori parlamentari volta a favorire al massimo la rappresentanza di genere, l’interpretazione fornita nella circolare n. 30/2013, applicando nella formazione delle liste elettorali il criterio dell’arrotondamento all’unità superiore, anziché il criterio dell’arrotondamento aritmetico”.

Atteso che l’intento espresso è quello di favorire il sesso meno rappresentato, il suddetto arrotondamento all’unità superiore ovviamente riguarda, anche in caso di cifra decimale inferiore a cinquanta centesimi, il numero minimo (come noto, un terzo) dei candidati del genere meno numeroso in ciascuna lista nelle elezioni dei comuni con almeno 5.000 abitanti: ad esempio, in una lista composta da dieci candidati, il terzo di candidati è pari a 3,33, che deve, ora, arrotondarsi all’unità superiore, cioè a 4; conseguentemente, i due terzi (numero massimo di candidati del medesimo sesso) risultano, nella suddetta lista di dieci candidati, pari a sei. Tali diverse modalità di arrotondamento del calcolo della necessaria rappresentanza di genere trovano applicazione sia nei comuni tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, sia in quelli superiori ai 15.000 abitanti, permanendo ovviamente le rispettive modalità di ripristino del rapporto tra i generi in lista, di competenza delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali, previste dalla legge n.215/12 e già illustrate nella suddetta circolare n.30/2013. Conformemente a quanto qui illustrato, si è provveduto a modificare

chiarisce la nuova interpretazione, impegnandosi contestualmente a modificare le istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature per le elezioni comunali.

Questo è avvenuto con l'aggiornamento delle istruzioni ministeriali a partire dalla edizione del 2015 e per tutte quelle successive.

Venendo alla sostanza: nelle istruzioni sulla presentazione delle candidature delle edizioni aggiornate (*Pubblicazione n. 5 - Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature*), scaricabili dal sito internet <http://elezioni.interno.it/>, il Ministero dell'Interno fornisce l'interpretazione di cui si è parlato sopra. La norma non è stata modificata, la legge 23 novembre 2012, n. 215, che modifica diversi articoli del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, dice:

"Nelle liste dei candidati nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi, con arrotondamento all'unità superiore qualora il numero dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi".

Il Ministero interpretava, nelle istruzioni degli anni precedenti, la norma in questo modo:

"Ai fini del corretto calcolo del suddetto numero dei due terzi, la disposizione prevede il suo arrotondamento all'unità superiore del numero decimale corrispondente ai due terzi dei candidati solo qualora il numero corrispondente a un terzo dei candidati del sesso meno rappresentato da comprendere nella lista contenga una cifra decimale inferiore a 50 centesimi. In pratica, con una formulazione articolata, si assume sostanzialmente il criterio dell'arrotondamento "matematico" all'unità più vicina. Ad esempio, nel caso di una lista formata da dieci candidati, i due terzi corrispondono a 6,66 e il rimanente terzo corrisponde a 3,33; in tal caso, del genere più rappresentato possono essere ammessi non più di 7 candidati e di quello meno rappresentato devono essere presentati e ammessi almeno 3 candidati".

Ora, la nuova interpretazione, nelle istruzioni ministeriali dal 2015 in avanti, è:

"Ai fini del corretto calcolo del suddetto numero dei due terzi, la disposizione prevede che deve essere arrotondato all'unità superiore, in caso di cifra decimale, il numero corrispondente a un terzo dei candidati del sesso meno rappresentato.

Ad esempio, nel caso di una lista formata da dieci candidati, i due terzi corrispondono a 6,66 e il rimanente terzo corrisponde a 3,33; in tal caso, del genere più rappresentato possono essere ammessi non più di 6 candidati, mentre di quello meno rappresentato devono essere presentati e ammessi almeno 4 candidati".

Pertanto nel calcolo delle quote di genere (2/3 e 1/3) all'interno di ogni lista, in presenza di decimali nel numero di candidati del sesso meno rappresentato (1/3), l'arrotondamento si effettua sempre all'unità superiore, anche qualora la cifra decimale sia inferiore a 50

le Istruzioni per la presentazione e l'ammissione delle candidature per le elezioni comunali, pubblicate anche sul sito di questo Dicastero. Si invitano le SS.LL. a dare notizia del contenuto della presente circolare ai sindaci, ai presidenti delle Commissioni e Sottocommissioni elettorali circondariali, agli ufficiali elettorali nonché, con ogni mezzo ritenuto idoneo, alle forze politiche locali, che devono essere tempestivamente informate di tale nuova modalità di arrotondamento, di particolare rilevanza in sede di formazione e, poi, di ammissione delle liste dei candidati per le elezioni comunali. Si prega, infine, di dare cortese cenno di assicurazione, preferibilmente all'indirizzo della messaggistica interna certificata di questa Direzione Centrale.

IL DIRETTORE CENTRALE Nadia Minati

centesimi [articoli 71, comma 3-bis, e 73, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. n. 267/2000]; il numero del genere più rappresentato (2/3) viene quindi determinato senza tenere conto della sua parte decimale.

Questa interpretazione è più coerente rispetto alla relazione illustrativa del disegno di legge governativo (A.C. 4415 della XVI legislatura) da cui la disposizione sull'arrotondamento è ripresa:

"L'articolo 1 prevede modifiche all'articolo 71, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di elezione del consiglio comunale nei comuni fino a 15.000 abitanti. Dopo il comma 3 del suddetto articolo è inserito il comma 3-bis che introduce il principio per cui in ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati, pena l'inammissibilità della lista stessa. Nella norma in esame sono previste disposizioni per disciplinare l'arrotondamento del calcolo quando questo non dia come risultato una cifra intera, prevedendo che l'arrotondamento avvenga all'unità superiore qualora la cifra decimale derivante dal calcolo sia inferiore a 50 centesimi.

L'articolo 2 reca modifiche all'articolo 73 del medesimo testo unico in materia di elezione del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti. Il comma 1-bis introduce il principio in base al quale in ogni lista nessuno dei due sessi può essere rappresentato in misura superiore ai due terzi dei candidati pena l'inammissibilità della lista stessa. Anche in tale disposizione sono stati inseriti criteri per l'arrotondamento del calcolo, uniformi rispetto a quelli sopra descritti a commento dell'articolo 1."

Quindi la volontà del legislatore pare effettivamente quella di favorire il sesso meno rappresentato, anche se il testo della norma è stato redatto in modo forse non impeccabile, dando origine all'equivoco che ha portato alle differenti interpretazioni.

Tali diverse modalità di arrotondamento del calcolo della necessaria rappresentanza di genere trovano applicazione sia nei comuni tra i 5.000 e i 15.000 abitanti, sia in quelli superiori ai 15.000 abitanti, permanendo ovviamente le rispettive modalità di ripristino del rapporto tra i generi in lista, di competenza delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, previste dalla legge 23 novembre 2012, n. 215, che ha modificato gli artt. 30 e 33 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (vedi il testo richiamato alla nota 1).

CORSI IN HOUSE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI

Corso per Enti locali (anche in forma associata per più enti)

La proposta formativa di *Publika*, pur partendo da essenziali basi teoriche, è tuttavia concepita con un taglio prettamente operativo, sicuramente adattabile alle esigenze dei singoli clienti, proprio al fine di fornire il massimo aiuto possibile ai dipendenti coinvolti, sia sul piano dell'approfondimento normativo, che su quello della gestione dei carichi di lavoro.

Corsi in materia di Anagrafe, Stato Civile e Elettorale :

Anagrafe e Stato Civile: si è pensato di fornire una preparazione di base, che parta, come detto, dalle nozioni teoriche, per poi focalizzarsi sugli aspetti operativi che coinvolgono i funzionari. Pertanto la struttura avrà 3 fasi fondamentali: la teoria di base dell'Anagrafe e dello Stato Civile, la gestione amministrativa e operativa (è possibile impostare la formazione in

SERVIZI DEMOGRAFICI:

Corso in house per Enti locali (anche in forma associata per più enti)

I Servizi Demografici sono stati interessati negli ultimi anni da numerosi interventi normativi che hanno profondamente modificato il metodo di lavoro degli operatori: dal cambio di residenza in tempo reale, alle norme antiabusivismo e alle convivenze di fatto, senza dimenticare il divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile, oltre alla recente introduzione delle unioni civili, solo per citarne alcune.

Riforme spesso concepite dal legislatore, purtroppo, in modo non organico. Gli operatori dei Servizi Demografici si sono pertanto trovati a doversi confrontare con queste innovazioni normative da un giorno all'altro, essendo costretti perlopiù a cavarsela da soli.

L'aumento esponenziale dei carichi di lavoro da un lato ed il necessario approfondimento di concetti giuridici dall'altro (per affrontare in modo professionale le riforme descritte gli Ufficiali di Anagrafe e Stato Civile sono divenuti veri e propri "operatori del diritto"), hanno reso fondamentale una mirata attività di supporto ai Comuni in merito a queste materie.

La proposta formativa di **Publika**, pur partendo da essenziali basi teoriche, è tuttavia concepita con un **taglio prettamente operativo**, sicuramente adattabile alle esigenze dei

singoli clienti, proprio al fine di fornire il massimo aiuto possibile ai dipendenti coinvolti, sia sul piano dell'approfondimento normativo, che su quello della gestione dei carichi di lavoro.

E' adatta per Comuni di qualsiasi dimensione demografica.

I tre moduli previsti sono Anagrafe, Stato Civile ed Elettorale.

Anagrafe e Stato Civile: si è pensato di fornire una preparazione di base, che parta, come detto, dalle nozioni teoriche, per poi focalizzarsi sugli aspetti operativi che coinvolgono i funzionari. Pertanto la struttura avrà 3 fasi fondamentali: **la teoria di base dell'Anagrafe e dello Stato Civile, le innovazioni normative e i casi pratici** (è possibile impostare la formazione in base alle esigenze del singolo Ente). Un'attenzione particolare verrà prestata anche all'operato degli sportelli anagrafici (considerati come singoli sportelli oppure inseriti in strutture di Uffici Relazioni con il Pubblico o simili) con tutte le istanze collegate: rilascio carta di identità, certificazioni, autocertificazione e de-certificazione, autentiche e imposta di bollo.

Servizio Elettorale: la proposta si differenzia dalle precedenti: l'offerta che forniamo è strutturata in giornate formative in house da svolgersi in occasione delle tornate elettorali (circa 3 mesi prima della data prevista per le Elezioni) al fine di dare una preparazione completa per l'organizzazione del turno elettorale: redazione delle determinazioni del responsabile e delle deliberazioni di giunta, assunzioni degli impegni di spesa ad hoc, revisioni straordinarie, casi particolari legati alla singola tipologia di elezione. Molto interessante anche la parte concernente le operazioni degli uffici elettorali di sezione (può essere importante anche per coloro che svolgeranno la funzione di presidente di seggio). In sostanza un corso completo per l'organizzazione ed il corretto svolgimento delle Elezioni.

Distinti saluti

Direzione
(Dott. Marco Paini)



La

Allegati : **Programma e Modulo Richiesta offerta formativa**

PROGRAMMA DEI CORSI

CORSO BASE PER GLI OPERATORI DELL'UFFICIO ELETTORALE

(DA ESTENDERSI EVENTUALMENTE AI PRESIDENTI DI SEGGIO NOMINATI PER LA SPECIFICA TORNATA ELETTORALE)

La gestione della singola elezione da parte dell'Ufficio Elettorale Comunale:

- Operazioni preliminari;
- Adempimenti relativi alla costituzione dell'Ufficio Elettorale;
- Redazione delle determinazioni del responsabile e assunzioni degli impegni di spesa ad hoc;
- Le revisioni straordinarie delle liste elettorali;
- I sistemi elettorali per ogni tipologia di elezione;
- La presentazione e l'ammissione delle candidature per i diversi tipi di elezioni;
- La propaganda elettorale e la predisposizione delle deliberazioni di giunta;
- La commissione elettorale e la nomina degli scrutatori;
- Il rilascio della tessera elettorale;
- Analisi dei casi particolari legati alla singola tipologia di elezione.

CORSO BASE PER GLI OPERATORI DELL'UFFICIO DI STATO CIVILE

I fondamenti dello Stato Civile:

- ✓ Principi generali che regolano l'attività dell'ufficiale di Stato Civile;
- ✓ Norme che regolano la tenuta dei registri e la redazione degli atti e dei provvedimenti concernenti gli atti:
 - di nascita;
 - di matrimonio e pubblicazioni;
 - di morte;
 - di cittadinanza.

Le ultime innovazioni normative:

- ✓ Divorzio davanti all'ufficiale di Stato Civile
- ✓ Unioni Civili

Casi pratici:

Analisi dei casi e delle questioni pratiche ed organizzative specifiche per ogni singolo ente

CORSO BASE PER GLI OPERATORI DELL'UFFICIO ANAGRAFE

I fondamenti dell'Anagrafe tra sportello e back office:

- La struttura organizzativa;
- L'iter del procedimento anagrafico;
- Residenza, dimora e domicilio;
- La famiglia anagrafica;
- L'irreperibilità;
- L'iscrizione anagrafica dei cittadini comunitari e dei cittadini stranieri;
- Migranti e richiedenti protezione internazionale;
- I senza fissa dimora;
- La gestione dello sportello anagrafico;
- Certificazioni e autentiche;
- L'imposta di bollo;
- Il rilascio della carta d'identità.

Le innovazioni normative degli ultimi anni:

- L'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (A.N.P.R.);
- Le convivenze di fatto;
- Le norme antiabusivismo;
- La residenza in tempo reale;

Per chiedere un preventivo senza impegno restituire l'allegato
modulo
al n° fax 0376 158 2160 oppure via email a servizi@publika.it

Per compilare la richiesta di preventivo **online** cliccando **QUI**
(tasto CTRL + clic del mouse per aprire il collegamento)

N.B. è possibile richiedere una diversa articolazione del programma o dell'orario
in base alle esigenze

Per ulteriori informazioni Tel. 0376 1586646

RICHIESTA OFFERTA FORMATIVA CORSI IN HOUSE SERVIZI DEMOGRAFICI

Per ricevere un preventivo personalizzato si prega di compilare il presente modulo.

Saremo lieti di metterci in contatto con voi e di programmare insieme il corso più adatto alle vostre esigenze!

INFORMAZIONI GENERALI:

ENTE

REFERENTE:

TEL

FAX



EMAIL

INFORMAZIONI PER L'ORGANIZZAZIONE DEL CORSO:

Si chiede un preventivo per:

- CORSO PER GLI OPERATORI DELL'UFFICIO ELETTORALE
- CORSO PER GLI OPERATORI DELL'UFFICIO DI STATO CIVILE
- CORSO PER GLI OPERATORI DELL'UFFICIO ANAGRAFE

Periodo di svolgimento presumibile:

N° Partecipanti

Sede di svolgimento:

n° posti aula _____

La sala è dotata di:

| | | | | |
|----------------------------------|----|--------------------------|----|--------------------------|
| Impianto audio | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| Videoproiettore | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |
| Verifica finale di apprendimento | SI | <input type="checkbox"/> | NO | <input type="checkbox"/> |

PRIVACY: Dlgs 196/2003 – Riservatezza dei dati personali. Si autorizza Publika a detenere i dati personali al solo scopo organizzativo dell'attività svolta con il divieto alla diffusione e/o cessione degli stessi senza preventiva autorizzazione.

DA RESTITUIRE COMPILATO E FIRMATO AL N° FAX 0376 158 2160 OPPURE PER EMAIL A: servizi@publika.it

Il corso prevede oltre al rilascio degli attestati anche la fornitura del materiale documentario.